

# CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE

## Deliberazione Commissariale

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica

IL CAPO SETTORE

---

---

Settore Agroambientale e  
Forestale

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica

IL CAPO SETTORE

---



Settore Segreteria Amm.va e  
Affari Generali

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità della  
pratica

IL CAPO SETTORE

---

---

Settore Legale

Si esprime parere favorevole in  
Ordine alla regolarità della  
pratica

IL CAPO SETTORE

---

---

Settore Ragioneria

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità contabile

IL CAPO SETTORE

---



Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità  
amministrativa ed alla  
legittimità

IL DIRETTORE

---



**OGGETTO: Carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro – Diniego stralcio parziale ai sensi dell'art. art. 1, comma 229, L. 29/12/2022 n. 197.**

**Il giorno 26 GEN. 2023**

in Catanzaro, via Gironda Veraldi - 12,

**IL COMMISSARIO**

del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, Avv. Fabio Borrello, nominato con delibera del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 102 del 28/10/2022, assistito dal Direttore Dott. Francesco Mantella;



PREMESSO che l'art 1, comma 227, della L. 29/12/2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023), con riferimento ai debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dagli Enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, tra cui **Consorzi di Bonifica**, prevede l'annullamento automatico limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, annullamento che non opera, invece, con riferimento al capitale ed alle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, che restano integralmente dovuti;

CHE l'art 1, comma 229, della citata Legge di Bilancio 2023 prevede, poi, che i suddetti Enti creditori "*possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227*", ed evitare così l'annullamento delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi, adottando entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione entro la stessa data;

CONSIDERATO:

- che lo stralcio anche solo parziale (interessi e sanzioni) dei crediti relativi ai contributi imposti dal Consorzio rischierebbe di aggravare la già difficile situazione finanziaria dell'Ente, senza neppure la certezza del pagamento da parte dei contribuenti morosi delle somme residue dovute a titolo di capitale;
- che, inoltre, l'adozione da parte del Consorzio della delibera di diniego allo "stralcio parziale", consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 dell'art.1 L. 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dall'art. 1 comma 229 della medesima legge, dando mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti;

Con i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento dal:

- Capo Settore Agroambientale sulla regolarità tecnica della pratica;
- Capo Settore Ragioneria sulla regolarità contabile;
- Direttore sulla regolarità amministrativa e sulla legittimità;

Con il voto consultivo espresso sul presente provvedimento dallo stesso Direttore;

VISTO lo Statuto consortile,




**DELIBERA**

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dall'art.1 comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 11/2003.

**IL DIRETTORE**

- Dott. Francesco Mantella -



**IL COMMISSARIO**

- Avv. Fabio Borrello -

